



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
(Provincia di Siena)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 87 DEL 23/04/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 11 LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68, CON AGENZIA REGIONALE A.R.T.I. - UFFICIO COLLOCAMENTO MIRATO SIENA - PER ASSUNZIONI AI SENSI DELLA LEGGE N. 68/1999

L'anno **2026**, addì **23** del mese di **aprile** alle ore **11:00**, con continuazione, presso la Sala Giunta della sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco Dott. **PIERO PII**.

Sono intervenuti i Signori:

		Presenti/Assenti
PII PIERO	SINDACO	Presente da remoto
PERUZZI VALERIO	ASSESSORE	Assente
TOZZI DANIELE	ASSESSORE	Presente
LETTIERI CARLOTTA	ASSESSORE	Presente
SOTTILI MONICA	ASSESSORE	Presente da remoto
SPERANZA MARCO	ASSESSORE	Presente da remoto

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. **FABIO TOSCANO**.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ufficio: Servizio - SERVIZIO 3 - RISORSE UMANE E TRIBUTI
Anno: 2026
Numero: 1012

OGGETTO

APPROVAZIONE CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 11 LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68, CON AGENZIA REGIONALE A.R.T.I. - UFFICIO COLLOCAMENTO MIRATO SIENA - PER ASSUNZIONI AI SENSI DELLA LEGGE N. 68/1999

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n. 47 del 24/04/2020, come modificato in ultimo con la deliberazione G.C. n. 252 del 07/10/2025;

RICHIAMATA la Legge n. 68/1999, la quale all'articolo 3, prevede che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, nella seguente misura:

- sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
- due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
- un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti;

VERIFICATO che, come risultante anche dal prospetto informativo previsto dall'art. 9 della Legge n. 68/1999, questo Ente al 31/12/2025 rilevava una copertura di n. 1 unità rispetto alla quota di riserva di cui all'art. 3 della citata legge n. 68/1999;

RILEVATO, quindi, che questo Ente deve procedere alla copertura della quota di riserva di cui all'art. 3 Legge n. 68/1999;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 26/03/2026, relativa all'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 – ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021, nel quale è inserito il Piano triennale del fabbisogno di personale 2026-2028;

CONSIDERATO che, come risultante dalla suddetta deliberazione della Giunta Comunale, è prevista nel 2026 l'assunzione di n. 1 Istruttore amministrativo part time 55,55% con mobilità obbligatoria art. 34 bis, concorso pubblico oppure utilizzo graduatoria di altri Enti, con procedura riservata agli appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 1 della Legge 68/1999 a copertura quota d'obbligo;

PREMESSO che:

- l'art. 11 della l. 68/99 prevede che gli uffici competenti possano stipulare con i datori di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali previsti dalla stessa legge;

- l'art. 7, c.2 della L. 68/99 prevede che i datori di lavoro pubblici effettuino le assunzioni in con - formità a quanto previsto dall'art. 35 c. 2 del D.lgs. 165/01 e successive modifiche e integrazioni, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 68/99;
- la programmazione delle assunzioni è lo strumento idoneo a favorire il rispetto delle quote di riserva previste dagli artt. 3 e 18 della L. 68/99, e a garantire da un lato ai lavoratori con disabilità un avviamento confacente alle caratteristiche professionali e personali, dall'altro lato ai datori di lavoro una sostenibile progressione degli inserimenti;
- le amministrazioni pubbliche devono perseguire un giusto equilibrio fra gli avviamenti al lavoro con chiamata numerica e con chiamata nominativa, avendo come riferimento di non oltrepassare il 60% per le chiamate nominative;
- i datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni con chiamata nominativa dei soggetti con disabilità solo nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 11 della legge 68/99, e, in via diretta, dei soggetti indicati all'art. 1 della L. 407/1998 (vittime del terrorismo e della criminalità organizzata o loro familiari) o equiparati;
- ai sensi di quanto previsto nell'Accordo Stato-Regioni del 16/11/2006 "Intesa in materia di diritto al lavoro dei disabili in attuazione dell'art. 11 della legge 12.03.1999, n.68 e dell'art. 39 del D.lgs 165/2001, le Amministrazioni Pubbliche, *"individuano una percentuale di posti comunque non inferiore al 30% e non superiore all' 80% di quelli da coprire con lavoratori disabili attraverso l'attivazione di tirocini formativi ..."* (art. 2). Il 40% delle percentuali di cui sopra può essere destinato a lavoratori con disabilità da avviare a tirocinio tramite richiesta nominativa, ai sensi dell'art. 6, comma 2 della predetta intesa (persone con disabilità con riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 67%, o invalidità ascritta dalla I alla IV categoria del T.U. delle pensioni di guerra, o invalidi del lavoro o persone con disabilità intellettiva-psichica, indipendentemente dalle percentuali di invalidità). Le persone con disabilità dichiarate idonee allo svolgimento delle mansioni relative, sono inquadrare nei ruoli dell'amministrazione, nell'area e nel profilo per il quale si è svolto il tirocinio (art. 5 co. 2);
- le convenzioni sono improntate a garantire criteri di trasparenza delle procedure di selezione, tenendo conto dei requisiti richiesti dalle pubbliche amministrazioni interessate;
- l'Ufficio Collocamento Mirato competente può stipulare con i datori di lavoro anche convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di persone con disabilità con particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nei processi di lavoro, e che tra le modalità di inserimento è prevista la possibilità di svolgere tirocini di formazione e orientamento finalizzati all'inserimento lavorativo;

DATO ATTO che:

- l'Ufficio Collocamento Mirato di Siena, con comunicazione pervenuta al ns. prot. n. 6445 in data 27/03/2026, chiedeva riscontro relativamente alle modalità di copertura dei posti vacanti per persone con disabilità, come risultanti dal prospetto informativo inviato ai sensi dell'art. 9 della Legge 12.3.1999 n. 68;
- con nota prot. 6697 del 01/04/2026 veniva fornito il dovuto riscontro, specificando che la copertura dei posti riservati alle persone con disabilità sarà coperta con l'assunzione di n. 1 Istruttore amministrativo part time 55,55% mediante mobilità obbligatoria art. 34 bis, concorso pubblico oppure utilizzo graduatoria altri Enti, procedure riservate agli appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 1 della Legge 68/1999 a copertura quota d'obbligo;

VISTO lo schema di convenzione – ex art. 11 L. 68/99, trasmesso dall'Ufficio Collocamento Mirato di Siena in data 02/04/2026, allegato alla presente;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'approvazione della suddetta convenzione individuando, nel rispetto dei vincoli normativi in materia di assunzione e delle necessità rilevate all'interno dell'Ente, i profili professionali come definiti nel piano triennale dei fabbisogni del personale;

RITENUTO autorizzare il Responsabile Servizio 3 Risorse Umane e Tributi a stipulare la convenzione in parola al fine di rispettare la quota di riserva destinata alle categorie privilegiate di cui agli artt. 1 e 18 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;

DATO ATTO che la programmazione delle assunzioni di cui alla presente convenzione, potrà subire variazioni esclusivamente per eventuali disposizioni legislative che limitino le assunzioni di personale per le categorie tutelate di cui alla legge 68/99, o per il verificarsi di documentate particolari situazioni che impediscano il rispetto degli impegni sottoscritti;

PRESO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio comunale;

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, il parere favorevole del Responsabile Servizio 3 “Risorse Umane e Tributi” in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

DATO ATTO che la presente non necessita del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto non comporta né un aumento di spesa né una diminuzione di entrata;

A voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di convenzione ex art. 11 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 con l'Agenzia Regionale A.R.T.I. - Ufficio Collocamento Mirato Siena, secondo la stesura allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, al fine di rispettare la quota di riserva destinata alle categorie privilegiate di cui agli artt. 1 e 18 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
3. di autorizzare il Responsabile Servizio 3 Risorse Umane e Tributi a stipulare la convenzione in parola al fine di rispettare la quota di riserva destinata alle categorie privilegiate di cui agli artt. 1 e 18 della Legge 12 marzo 1999, n. 68.

Con votazione separata ed all'unanimità,

DELIBERA:

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
Dott. PIERO PII

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. FABIO TOSCANO